

# Approfondimenti

## **Operazioni transfrontaliere svolte da soggetti passivi stabiliti: l'esterometro alla prova del nove**

I soggetti passivi stabiliti nel territorio nazionale, a far data dal 1° gennaio 2019, hanno l'obbligo di trasmettere all'Agenzia delle entrate le operazioni transfrontaliere poste in essere con operatori economici non stabiliti e non residenti in Italia, nonché tutte le operazioni per cui non è obbligatorio emettere fattura cartacea.

L'adempimento in questione, ribattezzato esterometro, consente all'Amministrazione finanziaria di acquisire i dati delle fatture scambiate con soggetti esteri, tracciando anche quelle operazioni fino ad ora escluse dal perimetro della fatturazione elettronica.

Le operazioni non soggette ad alcuna trasmissione, per le quali la comunicazione è meramente facoltativa, sono quelle che transitano attraverso il Sistema di Interscambio (SdI) o quelle documentate da bolletta doganale. In questi casi, infatti, l'Amministrazione finanziaria si presume già al corrente dell'operazione eseguita.

Obbligati alla predisposizione e all'invio dell'esterometro sono gli stessi soggetti obbligati alla fatturazione elettronica. Conseguentemente, gli operatori esonerati dall'adempimento in esame sono:

- i soggetti che rientrano nel c.d. regime fiscale di vantaggio e quelli che applicano il regime forfetario;
- i soggetti che si avvalgono del regime tributario speciale della legge n. 398/91 che nel periodo di imposta precedente hanno conseguito ricavi da attività commerciali non superiori a 65 mila euro;
- i soggetti non stabiliti, ancorché identificati in Italia ai fini Iva direttamente o mediante rappresentante fiscale;
- gli operatori sanitari tenuti all'invio delle fatture al Sistema della Tessera Sanitaria, limitatamente al solo periodo d'imposta 2019;
- i produttori agricoli in regime di esonero.

Le informazioni da trasmettere sono le seguenti:

- dati identificativi del cedente/prestatore;
- dati identificativi del cessionario/committente;
- data del documento comprovante l'operazione;
- data di registrazione (per i soli documenti ricevuti con le relative note di variazione);
- numero del documento;
- base imponibile;
- aliquota Iva applicata e l'imposta ovvero, per il caso in cui l'operazione non preveda l'annotazione dell'imposta nel documento, la tipologia dell'operazione.

La trasmissione dei suddetti dati deve effettuarsi telematicamente, seguendo il tracciato in precedenza predisposto per il c.d. spesometro, e con cadenza mensile, entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l'operazione. Inoltre, la comunicazione delle informazioni relative alle operazioni transfrontaliere, non deve essere considerata alternativa alla trasmissione degli elenchi Intrastat a favore dell'Amministrazione finanziaria.

L'inosservanza dell'adempimento, nel caso di omessa o errata trasmissione delle operazioni soggette a trasmissione, è punita con una sanzione amministrativa pari a 2 euro per ciascuna fattura, entro il tetto massimo di 1000 euro per trimestre. Detto importo deve considerarsi dimezzato nell'ipotesi di trasmissione tardiva, laddove la comunicazione venga effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza stabilita.

Per rimediare alle violazioni commesse e sanare eventuali errori od omissioni è, invece, prevista la possibilità di avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso, di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997.

Si segnala, infine, che il regime dell'esterometro non sembra potersi applicare nelle operazioni di transfer - operazioni che consistono in trasferimenti della proprietà di beni o servizi "a se stessi" - in altri Paesi UE, stante la coincidenza tra soggetto destinatario del trasferimento e soggetto passivo stabilito in Italia che lo effettua.

*Fonte: Avv. Sara Armella – Armella & Associati – Delegato ICC*

Giugno 2019



Ufficio E-Commerce e Commercio Estero  
Camera di Commercio di Genova

luglio 2018

